

Pubblicato il 25/01/2021

Sent. n. 59/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 269 del 2002, proposto da [omissis], rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Stefano Maggini, con domicilio eletto presso la segreteria di questo Tribunale e domicilio digitale in atti;

contro

- Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Gianluigi Ciarrocca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabrizio Accoti, in Ancona, al corso Amendola n. 26, e domicilio digitale in atti;

per l'annullamento

- del provvedimento del dirigente del Settore urbanistica del Comune di Civitanova Marche emesso in data [omissis], notificato il [omissis];

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2020, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. [omissis], con atto depositato il 5 aprile 2002, è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, col quale è stato ordinato il pagamento della somma di L. 9.047.781, di cui L. 6.713.300 per il ritardato pagamento del costo di costruzione relativamente al rilascio di concessione edilizia n. [omissis], e L. 2.334.481 per interessi legali, deducendo, da più angolazioni, la violazione di legge e l'eccesso di potere.

2. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2021, previo deposito di scritti difensivi da parte della deducente, il giudizio è transitato in decisione.

4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

Coglie nel segno la dedotta censura di intervenuta prescrizione della pretesa di pagamento azionata dall'Ente civico intimato col provvedimento impugnato.

La giurisprudenza ha più volte evidenziato che le sanzioni pecuniarie previste dall'art.3 della legge n. 47 del 1985 per il ritardato versamento del contributo di concessione edilizia sono soggette al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, decorrente dal giorno del pagamento del contributo. L'art.12 della legge n.689/1981, infatti, estende l'applicazione della prescrizione quinquennale a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tra cui la non puntuale osservanza dell'obbligo contributivo di cui al ripetuto art. 3 della legge n. 47 del 1985 (*ex multis*, T.A.R. Veneto, sez. II, 1 febbraio 2019, n. 132 e gli arresti ivi richiamati).

Nel caso di specie, è incontestato il fatto che l'Amministrazione abbia per la prima volta contestato la cennata violazione e intimato il pagamento della sanzione il 18 dicembre 2001, coll'avversato provvedimento, notificato il 22 gennaio 2002, mentre il *dies a quo* del corso prescrizione della pretesa va individuato nel sessantunesimo giorno successivo alla data di ultimazione dei lavori (19 settembre 1994), in cui la relativa violazione è stata perpetrata, ovvero successivamente allo scadere del quinquennio dal pagamento.

Sulla scorta delle acquisizioni innanzi richiamate, pertanto, il credito in questione deve ritenersi prescritto.

5. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato.

6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Ente civico intimato alla rifusione delle spese di lite, liquidando le stesse in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Giacinta Serlenga, Presidente

Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

L'ESTENSORE

Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE

Giacinta Serlenga

IL SEGRETARIO